

DB Vermögensfondsmandat
2 Boulevard Konrad Adenauer
1115 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 113.387
(il "Fondo")

Avviso ai detentori di azioni

Per il Fondo e i relativi comparti entreranno in vigore, a partire dal 2 ottobre 2026 ("Data di entrata in vigore"), le seguenti modifiche:

I. Modifiche alla sezione generale del Prospetto informativo

1. Indicazioni aggiornate sugli strumenti di gestione della liquidità

Nell'ambito dell'attuazione dei requisiti applicabili agli strumenti di gestione della liquidità ("LMT") per gli OICVM ai sensi della direttiva 2009/65/CE, nella versione attualmente in vigore, nonché delle relative norme tecniche di regolamentazione e delle linee guida dell'ESMA in materia di LMT, le informazioni contenute nel Prospetto informativo vengono aggiornate come segue:

Dalla Data di entrata in vigore

11. Strumenti di gestione della liquidità del Fondo destinati alla gestione di una liquidità di mercato temporaneamente limitata

11.1 Limitazioni del rimborso

Il Fondo può limitare il rimborso delle quote di un comparto qualora le richieste di rimborso netto degli azionisti in un giorno di valutazione raggiungano complessivamente almeno il 10% del NAV (valore soglia). Se la soglia viene raggiunta o superata, il Fondo decide a propria discrezione e nel rispetto dei propri obblighi se limitare il rimborso in tale giorno di valutazione. Se decide di limitare il rimborso, può continuare a farlo sulla base di una decisione discrezionale giornaliera. Tale decisione può essere presa qualora, a causa della situazione di liquidità del rispettivo comparto, le richieste di rimborso non possano più essere eseguite nell'interesse di tutti gli azionisti. Questo può verificarsi, ad esempio, se la liquidità degli attivi di un comparto peggiora a causa di eventi politici, economici o di altro tipo che interessano il mercato e non è quindi più sufficiente per soddisfare integralmente le richieste di rimborso nel giorno di valutazione. In questo caso, la limitazione del rimborso è da considerarsi una misura meno severa rispetto alla sospensione del rimborso.

Se il Fondo ha deciso di limitare il rimborso all'interno di un comparto, esso applica tale limitazione in modo uniforme a tutti gli azionisti del comparto ed effettua il rimborso delle quote solo in misura proporzionale al prezzo di rimborso in vigore alla data di regolamento, in misura almeno pari alla soglia. Tutte le richieste di rimborso vengono trattate allo stesso modo. Nessun azionista e nessuna richiesta di rimborso ricevono un trattamento privilegiato. Ciò significa che ogni richiesta di rimborso viene eseguita solo in misura proporzionale sulla base di un coefficiente da determinare da parte del Fondo (ovvero la percentuale di ciascuna richiesta di rimborso che viene eseguita sulla base della liquidità disponibile).

Il Fondo stabilisce la quota nell'interesse degli azionisti sulla base della liquidità disponibile e del volume complessivo degli ordini per il rispettivo giorno di valutazione. L'entità della liquidità disponibile dipende essenzialmente dall'attuale contesto di mercato. La quota determina la percentuale delle richieste di rimborso che saranno pagate nel giorno di valutazione. La parte non eseguita della richiesta (richiesta residua) viene annullata e non viene eseguita in un momento successivo. Gli azionisti devono presentare una nuova richiesta di rimborso qualora desiderino riottenere la parte non eseguita (approccio pro rata con scadenza della richiesta residua).

Il Fondo decide per ogni giorno di valutazione se e sulla base di quale quota limitare il rimborso. La possibilità di sospendere il rimborso rimane invariata.

Il Fondo pubblica immediatamente sul proprio sito Internet le informazioni relative alla limitazione del rimborso delle quote di un comparto e alla relativa revoca.

11.2 Sospensione provvisoria dell'emissione, del rimborso e della conversione di quote

In circostanze straordinarie il Fondo ha il diritto di sospendere temporaneamente e contemporaneamente l'emissione, il rimborso e la conversione di quote di un comparto o di una classe di quote, in conformità alle circostanze previste nella sezione 12 "Sospensione provvisoria dell'emissione, del rimborso e della conversione di quote nonché del calcolo del NAV per quota", al fine di gestire una liquidità di mercato temporaneamente limitata e nella misura in cui ciò sia giustificato tenendo conto degli interessi degli azionisti.

11.3 Swing pricing

Lo swing pricing è un meccanismo volto a proteggere gli azionisti dagli effetti negativi dei costi di negoziazione derivanti dalle attività di sottoscrizione e rimborso. Sottoscrizioni e rimborsi di ampia portata all'interno di un comparto possono comportare una diminuzione del patrimonio investito di tale comparto, poiché il NAV potrebbe non riflettere tutti i costi di negoziazione e di altro tipo sostenuti dal gestore del fondo per acquistare o vendere titoli al fine di far fronte a ingenti afflussi o deflussi nel comparto. Oltre a questi costi, volumi di ordini significativi possono determinare prezzi di mercato notevolmente superiori o inferiori rispetto a quelli applicabili in circostanze normali. È possibile applicare uno swing pricing parziale per compensare i costi di negoziazione e altre spese qualora il comparto sia interessato in modo significativo dai suddetti afflussi o deflussi.

La Società di gestione definirà i valori limite per l'applicazione del meccanismo dello swing pricing, basati, tra l'altro, sulle condizioni di mercato attuali, sulla liquidità di mercato disponibile e sui costi di diluizione stimati. L'adeguamento effettivo sarà quindi introdotto automaticamente in conformità con tali valori limite. Se gli afflussi/i deflussi netti superano la soglia di oscillazione, il NAV viene corretto al rialzo in caso di afflussi netti consistenti nel comparto o al ribasso in caso di deflussi netti consistenti dal comparto stesso. Questo adeguamento si applica in modo uniforme a tutte le sottoscrizioni e i rimborsi effettuati nella giornata di negoziazione in questione.

La Società di gestione ha istituito un comitato swing pricing che stabilisce i fattori di oscillazione per ogni singolo comparto. Tali fattori indicano l'entità dell'adeguamento del valore d'inventario netto.

Il comitato swing pricing tiene conto in particolare dei seguenti fattori:

- a) differenza tra denaro e lettera (elemento dei costi fissi);
- b) effetti sul mercato (effetti delle transazioni sul prezzo);
- c) costi aggiuntivi derivanti dalle attività di negoziazione, compresi i costi di transazione espliciti (ad esempio, commissioni di intermediazione, imposte, commissioni di regolamento) e, se del caso, i costi di transazione impliciti (ad esempio, un impatto significativo sul mercato).

I fattori di oscillazione, le decisioni operative correlate allo swing pricing (compresa la soglia di oscillazione), l'entità dell'adeguamento e il gruppo dei comparti interessati vengono regolarmente riesaminati.

In condizioni di mercato normali l'adeguamento dello swing pricing non supererà il 2% del NAV iniziale. L'adeguamento del valore d'inventario netto può essere richiesto alla Società di gestione. In un contesto di mercato estremamente illiquido la Società di gestione può aumentare l'adeguamento dello swing pricing a oltre il 2% del NAV iniziale al fine di tutelare gli interessi degli azionisti. Una comunicazione relativa a tale aumento sarà pubblicata sul sito Internet della Società di gestione www.dws.com/fundinformation.

Poiché il meccanismo viene applicato solo in caso di afflussi e deflussi consistenti e non trova applicazione in caso di volumi di negoziazione ordinari, si deve presumere che l'adeguamento del valore d'inventario netto venga effettuato solo occasionalmente.

Se al comparto si applica una commissione di performance, il calcolo si basa sul NAV senza swing pricing.

Il meccanismo di swing pricing può essere applicato a tutti i comparti. Qualora per determinati comparti si preveda l'adozione di un meccanismo di swing pricing, ciò deve essere indicato nella sezione specifica del Prospetto informativo. L'introduzione del meccanismo di swing pricing per un determinato comparto sarà pubblicata nella sezione "Fundinformation" sul sito Internet della Società di gestione www.dws.com/fundinformation.

2. Aggiornamento della sezione "16. Indici di riferimento (Benchmark)"

Le informazioni relative agli indici di riferimento contenute nella sezione generale del Prospetto informativo sono state aggiornate per tenere conto dei recenti sviluppi normativi e in materia di vigilanza connessi al regolamento sugli indici di riferimento. Le modifiche mirano a garantire la conformità normativa continua, nonché una presentazione uniforme e coerente delle informazioni relative agli indici di riferimento in tutto il Prospetto informativo. Le informazioni contenute nelle rispettive sezioni specifiche sono state adeguate di conseguenza.

II. Modifiche alla sezione specifica del Prospetto informativo

Per il comparto **DB Fixed Income**

Il costo forfetario viene ridotto per le classi di quote indicate. Ciò comporta una riduzione degli oneri correnti delle rispettive classi di quote come segue:

Fino alla Data di entrata in vigore		Dalla Data di entrata in vigore	
Classe di azioni	Costo forfetario in %	Classe di azioni	Costo forfetario in %
DB Fixed Income SD	1,000	DB Fixed Income SD	1,000 fino allo 0,870
DB Fixed Income LC	1,320	DB Fixed Income LC	1,320 fino all'1,190
DB Fixed Income LD	1,320	DB Fixed Income LD	1,320 fino all'1,190
DB Fixed Income LDB	1,320	DB Fixed Income LDB	1,320 fino all'1,190
DB Fixed Income WAMC	0,320	DB Fixed Income WAMC	0,320 fino allo 0,255
DB Fixed Income WAMD	0,320	DB Fixed Income WAMD	0,320 fino allo 0,255

III. Adeguamenti alle informazioni precontrattuali

Per tutti i comparti:

Le informazioni precontrattuali sono state riviste in base ai criteri di esclusione previsti dai rating ESG di MSCI per gli emittenti statali e parastatali come segue:

Fino alla Data di entrata in vigore	Dalla Data di entrata in vigore
Rating ESG per emittenti statali e parastatali: (...)	Rating ESG per emittenti statali e parastatali: (...)

Esclusioni per le imprese	Esclusioni per le imprese
- Imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato dall'estrazione di carbone termico e dalla sua vendita a parti esterne; - Imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato dall'estrazione di carbone termico e dalla sua vendita a parti esterne; - imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato dalla produzione di energia derivante dal carbone termico; imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato da produzione di gas e petrolio non convenzionali; - imprese coinvolte nel settore delle armi controverse (munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi biologiche/chimiche, armi all'uranio impoverito, armi laser accecanti, armi incendiarie e/o armi con munizioni a grappolo non identificabili); - imprese coinvolte nella produzione di testate nucleari, missili nucleari completi e loro componenti chiave e/o nelle attività di produzione e/o stoccaggio di materiale fissile; - imprese che ricavano più del 10%* del proprio fatturato dalla produzione e dalla vendita di armi da fuoco e munizioni per uso civile; - imprese coinvolte nella coltivazione e nella produzione di tabacco; - imprese coinvolte nell'estrazione di uranio; - imprese che ricavano più del 5%* del proprio fatturato dalla fornitura di energia nucleare; - imprese legate all'olio di palma da fonti non certificate. * Queste soglie di fatturato si applicano alle imprese secondo i dati MSCI. (...)	- Imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato dall'estrazione di carbone termico e dalla sua vendita a parti esterne; - Imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato dall'estrazione di carbone termico e dalla sua vendita a parti esterne; - imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato dalla produzione di energia derivante dal carbone termico; imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato da produzione di gas e petrolio non convenzionali; - imprese coinvolte nel settore delle armi controverse (munizioni a grappolo, mine antiuomo, armi biologiche/chimiche, armi all'uranio impoverito, armi laser accecanti, armi incendiarie e/o armi con munizioni a grappolo non identificabili); - imprese coinvolte nella produzione di testate nucleari, missili nucleari completi e loro componenti chiave e/o nelle attività di produzione e/o stoccaggio di materiale fissile; - imprese che ricavano più del 10%* del proprio fatturato dalla produzione e dalla vendita di armi da fuoco e munizioni per uso civile; - imprese coinvolte nella coltivazione e nella produzione di tabacco; - imprese coinvolte nell'estrazione di uranio; - imprese che ricavano più del 5%* del proprio fatturato dalla fornitura di energia nucleare; - imprese coinvolte nella produzione, regia o pubblicazione di prodotti di intrattenimento per adulti; - imprese che ottengono più del 5%* del proprio fatturato dalla distribuzione di prodotti e servizi inequivocabilmente sessuali; - imprese legate all'olio di palma da fonti non certificate. * Queste soglie di fatturato si applicano alle imprese secondo i dati MSCI. (...)

IV. Altri adeguamenti della documentazione del Fondo

La Società di gestione si riserva inoltre la facoltà di apportare ulteriori adeguamenti redazionali o esplicativi nell'ambito della rielaborazione del Prospetto informativo o del Regolamento di gestione, purché non comportino ripercussioni sostanziali sui diritti degli investitori o sulla strategia di investimento del comparto. Queste modifiche saranno attuate nell'ambito dell'aggiornamento continuo della documentazione del Fondo, senza evidenziarle in maniera specifica.

AVVERTENZE

Si raccomanda agli azionisti di richiedere il Prospetto informativo aggiornato e le relative informazioni chiave, disponibili a partire dalla data di entrata in vigore. Il Prospetto informativo aggiornato e le informazioni chiave, nonché le relazioni semestrali e annuali e altro materiale commerciale, sono disponibili presso la Società di gestione e gli uffici di pagamento designati indicati nel Prospetto informativo, ove applicabile. Questi documenti sono disponibili anche nel sito www.dws.com/fundinformation.

Lussemburgo, ottobre 2026

DB Vermögensfondsmandat